

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'INDUSTRIA

19.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 8 NOVEMBRE 1940-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BIAGI**

#### INDICE

	<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Autorizzazione alle Casse marittime di cui all'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'esercizio dell'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari (1145) . . . . .	123
Proroga dell'applicazione di alcune disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenenti modifiche e integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private (1146) . . . . .	124
Modificazione della composizione del Comitato interministeriale per l'autarchia istituito con il Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 32, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 (1147) . . . . .	125

**La riunione comincia alle 10.30. -**

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per le Corporazioni, Amicucci.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Aprilis, Bruzzo e Farina Cini.

Constata che la Commissione è in numero legale.

CALVETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE rivolge un cordiale saluto al camerata Arturo Ciano assegnato di recente alla Commissione dell'industria, alla quale egli richiama, sempre vivo e presente, il ricordo indimenticabile del Presidente Costanzo Ciano.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione alle Casse marittime di cui all'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'esercizio dell'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari (1145)**

MASSIMINO, *Relatore*, premette che il disegno di legge in esame è conseguenza di un accordo sindacale stipulato fra la Federazione degli armatori e la Federazione della gente di mare in data 7 giugno 1940-XVIII.

Detto accordo prevede, fra l'altro, l'estensione della assistenza mutualistica, medico-farmaceutica, anche agli addetti agli uffici delle società di navigazione di preminente interesse nazionale, della Società Fiumana e delle società sovvenzionate locali e ai loro familiari. Inoltre le organizzazioni stipulanti affidano alla Cassa marittima la gestione di questa assicurazione per le malattie.

Osserva che questa Cassa marittima, che è stata costituita col Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e dal successivo Regio de-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

creto 15 dicembre 1936-XV, contenente norme integrative, è autorizzata a gestire soltanto le assicurazioni elencate nel Regio decreto-legge del 23 settembre 1937-XV, n. 1918, e precisamente l'assicurazione infortuni e l'assicurazione per le malattie limitatamente però alla gente del mare. Ora col presente disegno di legge si estende la facoltà di gestione della Cassa marittima dell'assistenza sanitaria e farmaceutica anche agli impiegati e loro familiari, di cui nell'accordo recentemente stipulato e sopra ricordato.

Rileva che potrebbe non essere del tutto esatta, nella relazione al disegno di legge in esame, l'affermazione che le associazioni stipulanti hanno voluto momentaneamente dare l'assistenza mutualistica agli impiegati degli uffici e loro familiari, limitatamente alle società sovvenzionate e alle società di preminente interesse nazionale. Ricorda che anche gli impiegati delle altre società hanno attualmente una loro assistenza mutualistica, ma essa è regolata da un diverso contratto, quello degli impiegati delle industrie, assistenza che fa capo alla Federazione nazionale delle Casse mutue attraverso gli uffici provinciali.

Osserva infine che questo disegno di legge prevede anche la possibilità di unificare tutta l'assistenza nella Cassa marittima, giacché nulla impedisce che la gestione della Federazione nazionale Casse mutue possa, in un secondo tempo, passare a detta Cassa marittima. Così il presente disegno di legge non solo supera la contingenza particolare dell'accordo stipulato tra le associazioni sindacati, ma dà la possibilità di unificare tutta l'assistenza mutualistica della gente di mare e degli impiegati degli uffici e loro familiari, in un unico ente che è appunto la Cassa marittima.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Proroga dell'applicazione di alcune disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenenti modifiche e integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private. (1146)**

PRESIDENTE, *Relatore*, riferisce in sostituzione del camerata Bruzzo, che ha giustificato la sua assenza.

Ricorda che il disegno di legge in esame ha il suo precedente nella regolamentazione, fatta con Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private.

Con la legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, si reputò opportuno di frazionare, nel periodo di due anni, la riscossione della provvigione che spetta agli agenti e ai produttori, sia per una maggiore garanzia delle società che così, pagandone una parte nel secondo anno, non la corrispondono quando l'assicurazione viene abbandonata dopo il primo anno, sia per impedire delle concorrenze illecite tra i singoli produttori che sono qualche volta portati a rilasciare una parte della loro provvigione per acquisire degli affari con metodi che evidentemente sono poco corretti o poco opportuni. All'articolo 3 della legge predetta fu disposto che le provvigioni di acquisto nelle assicurazioni della vita debbono essere frazionate in due anni, e precisamente nella misura di sette decimi nel primo anno e dei restanti tre decimi nel secondo anno, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassato. Tuttavia, siccome il provvedimento si attuava nel corso del 1940, si era ritenuto di applicare, per i primi due anni, 1940 e 1941, il frazionamento in una forma più utile per gli agenti, e cioè frazionando nella misura rispettiva di nove decimi e di un decimo nel primo anno, e di otto decimi e due decimi nel secondo anno, per arrivare nel terzo a operare il frazionamento così come la legge dispone.

È però avvenuto che la legge è stata pubblicata in data 3 giugno 1940-XVIII, quando cioè il primo anno era pressochè per metà decorso; e allora, sia perchè molte provvigioni erano già state riscosse e non era facile ottenerne la restituzione o la integrazione, e sia perchè occorreva evidentemente frazionare in modo diverso nel periodo successivo, si è predisposto il presente disegno di legge che risponde a un parere favorevole del Comitato consultivo della Corporazione della previdenza e del credito, per disporre che il frazionamento avvenga negli anni 1941, 1942 e 1943, anzichè nel 1940, nel 1941 e nel 1942.

Mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Modificazione della composizione del Comitato interministeriale per l'autarchia istituito con il Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 32, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739 (1147)**

PRESIDENTE, *Relatore*, nota che questo disegno di legge ha lo scopo di integrare la composizione del Comitato interministeriale dell'autarchia, chiamando a far parte di esso i Ministri dell'Africa Italiana e dei lavori pubblici.

Il Ministro dell'Africa Italiana vi partecipa perchè l'autarchia è un fatto che interessa non soltanto il territorio metropolitano ma anche l'Impero e i possedimenti in Africa, e quindi il Comitato dell'autarchia deve

avere la visione unitaria dei problemi connessi dell'Impero, dei possedimenti in Africa e del territorio nazionale.

Il Ministro dei lavori pubblici è particolarmente interessato poichè presiede alla materia degli impianti idroelettrici e al problema dei materiali da costruzione, specie per quanto riguarda il ferro e il cemento, e quindi costituisce un fattore particolarmente importante per la battaglia dell'autarchia nazionale.

Mette a partito l'articolo unico del disegno di legge.

*(E approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge.  
*(Vedi Allegato).*

**La riunione termina alle 10.50.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Autorizzazione alle Casse marittime di cui all'articolo 48 del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, per l'esercizio dell'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari. (1145)**

ARTICOLO UNICO.

Le Casse marittime per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e delle malattie, di cui all'articolo 48, n. 1, del Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, sono autorizzate ad esercitare anche l'assicurazione delle malattie degli addetti agli uffici delle Società di navigazione e dei loro familiari.

**Proroga dell'applicazione di alcune disposizioni della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modifiche e integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private. (1146)**

ARTICOLO UNICO.

Alla legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761, contenente modificazioni ed integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, sull'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche:

1<sup>o</sup>) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1943, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvi-

gione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

« Per l'anno 1941, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1942 di otto decimi e di due decimi ».

2<sup>o</sup>) Il capoverso dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Per l'anno 1941 il limite citato di lire 10,000 sarà di lire 20,000 e per l'anno 1942 di lire 15,000 ».

3<sup>o</sup>) Il capoverso dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per la produzione dell'anno 1941 tale percentuale è limitata al 5 per cento, mentre per quella del 1942 è stabilita nel 10 per cento ».

**Modificazione della composizione del Comitato interministeriale per l'autarchia, istituito con il Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 32, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739. (1147)**

ARTICOLO UNICO.

I Ministri dell'Africa Italiana e dei lavori pubblici sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale per l'autarchia, istituito con Regio decreto-legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 32, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.